

In questa circolare vengono illustrate sinteticamente alcune delle misure di sostegno finanziario previste nel Decreto n. 18/2020 del 17.03.2020 (Decreto “Cura Italia”) e nel Decreto n. 23/2020 del 08.04.2020 (c.d. Decreto Liquidità).

**DECRETO “CURA ITALIA”
pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 17.03.2020**

**Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia
di COVID-19
(Art. 56)**

L’articolo 56 del DL n. 18/2020, cd. “Cura Italia”, dispone una **moratoria straordinaria dei finanziamenti bancari** volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese; in particolare, **possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore**, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto (17.03.2020) avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.

Per questa tipologia di finanziamenti la misura dispone che:

- **le linee di credito esistenti alla data di entrata del Decreto ed accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020**, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;
- **la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;**
- **è sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, e il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l’assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti; è facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.**

La misura si rivolge alle microimprese e piccole e medie imprese (PMI - imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro) aventi sede in Italia che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell’epidemia. Sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti agli ordini ed aventi sede in Italia.

A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia.

L'impresa richiedente, al momento dell'inoltro della comunicazione, non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Per ottenere la moratoria è necessario che i soggetti richiedenti inviino alle banche o agli intermediari finanziari un'apposita comunicazione a partire dal 17 marzo mediante pec ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa, specificando *i)* il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria, *ii)* “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, *iii)* di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa, *iv)* di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Tutti gli Istituti bancari hanno attivato le procedure necessarie a fornire riscontro tempestivo alle richieste di moratoria avanzate dalla clientela.

È utile tener presente che per mitigare gli effetti economici di un possibile peggioramento nella qualità dei crediti oggetto di moratoria, alle misure di sostegno è associata la previsione del possibile intervento del Fondo di Garanzia per le PMI in questi giorni sono state fornite varie anticipazioni sui provvedimenti attuativi allo studio da parte del Governo dei quali Vi terremo aggiornati..

Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (Art. 57)

L'articolo 57 del DL 18/2020 mira a supportare la liquidità delle imprese (anche a favore delle grandi imprese che non possono avere accesso al Fondo di Garanzia per le PMI) colpite in seguito all'emergenza consentendo:

- alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;
- allo Stato, di concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

Si attende un DM attuativo da parte del Ministero delle economie e delle finanze di prossima emanazione, che dovrebbe anche innalzare la percentuale garantita.

DECRETO “LIQUIDITA”
DL n. 23/2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 08.04.2020

Misure di accesso al credito per le imprese

(Art. 1)

SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato (comma 1), rilasciate alle seguenti condizioni (comma 2):

1. la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
2. al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea;
3. l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - a. 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se non ancora approvato;
 - b. il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se non ancora approvato; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;

In presenza di più finanziamenti assistiti da altra garanzia pubblica gli importi verranno cumulati.

4. la garanzia copre il:
 - a. 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro
 - b. 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
 - c. 70% dell'importo del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

5. le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
 - a. per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
 - b. per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
6. la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
7. la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
8. le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti;
9. l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi nei nel corso del 2020;
10. l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
11. il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato;
12. il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività

imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, è prevista una procedura semplificata; al superamento di tali soglie il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: a) contributo allo sviluppo tecnologico; b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Fondo Gasparini

(Art. 12)

Nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparini", secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 54 del D.L. n. 18 del 2020, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.

Fondo Centrale di Garanzia PMI

(Art. 13)

Le ipotesi di garanzia concedibili fino al 31 dicembre 2020 previste dal decreto sono:

1. garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata, e in presenza di determinati requisiti;
2. garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, alle PMI con applicazione della valutazione del merito di credito, in presenza di determinati requisiti;
3. garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 100 per cento con la controgaranzia dei Confidi, in presenza di determinati requisiti.

Si prevede inoltre che:

1. la garanzia può essere concessa a titolo gratuito;
2. l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
3. sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
4. la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Ue;
5. la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Ue, per le operazioni finanziarie superiore a 72 mesi. L'importo delle operazioni finanziarie non può superare: (i) il doppio della spesa salariale annua per il 2019 (o l'ultimo disponibile); (ii) il 25% del fatturato del 2019; (iii) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante autocertificazione resa dal beneficiario;
6. la riassicurazione può essere innalzata al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto;
7. sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come **“inadempienze probabili”** o **“scadute o sconfinanti deteriorate”** ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data

del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come **esposizioni deteriorate**. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “**sofferenze**” ai sensi della disciplina bancaria.

Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017;

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.